

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

(a cura dell'autore o del curatore)

Informazioni generali

Autore: **Bruno Nascimbene, Stefano Bastianon**

Titolo del volume: **Diritto europeo dello sport**

Casa editrice e luogo di stampa: **Giappichelli - Torino**

Anno di pubblicazione: **2011**

Pagine complessive e costo del volume: **I-123 - € 13,00**

Informazioni sul volume

Il volume intende fornire una visione d'insieme dell'attuale stato dell'arte relativo ai rapporti tra il diritto dell'Unione europea e lo sport. In quest'ottica, il volume ripercorre le tappe principali della nascita e dell'evoluzione del binomio diritto europeo-sport, sia attraverso l'analisi delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, sia attraverso gli atti di *soft law* che nel corso degli anni hanno contribuito a far nascere quello che oggi, da più parti, viene considerato il diritto europeo dello sport. In particolare, gli autori si propongono di illustrare come i concetti relativi all'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, alla specificità dello sport, al modello europeo di sport, alla dimensione sociale ed economica dello sport sono stati affrontati nel contesto del diritto europeo, sia prima sia dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha attribuito all'Unione europea una competenza specifica in materia di sport (art. 165 TFUE).

Sotto tale profilo il TFUE ha indubbiamente il merito di aver dotato di una chiara e solida base giuridica le attuali proposte, progetti e programmi (contro il *doping*, contro il razzismo, a

sostegno della solidarietà finanziaria, contro le scommesse illecite, per la tutela dei minori); di aver sancito, a livello di diritto primario, la c.d. specificità dello sport; di aver riconosciuto la fondamentale funzione sociale ed educativa dello stesso, sottolineando nel contempo la necessità di promuovere valori quali l'equità delle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e la tutela dell'integrità fisica e morale degli sportivi in genere, e dei più giovani in particolare. La competenza di cui all'art. 165 TFUE è solo una competenza di sostegno, coordinamento e completamento e che, pertanto, esclude "qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; che concetti quali "i profili europei dello sport", "la specificità dello sport" e "la dimensione europea dello sport" vengono soltanto enunciati senza chiarirne il relativo significato; che, contrariamente a quanto previsto in materia di ambiente e di sanità pubblica, l'art. 165 TFUE difetta del requisito della c.d. orizzontalità. Inoltre la lettera dell'art. 165 TFUE attribuisce decisiva (se non esclusiva) rilevanza alla dimensione sociale ed educativa dello sport (che viene espressamente evocata) rispetto alla sua dimensione economica: si fa riferimento, infatti, alle strutture fondate sul volontariato, all'integrità fisica e morale degli sportivi nonché alla tutela dei minori. Probabilmente la ragione di ciò sta nel fatto che, da un lato, nell'attuale momento storico la dimensione economica dello sport non necessita di alcuna attività di promozione o di sostegno; dall'altro lato, per giurisprudenza consolidata, quando lo sport costituisce un'attività economica esso è assoggettato al diritto dell'Unione europea fatta eccezione per le regole che hanno un contenuto esclusivamente sportivo. Proprio con riferimento alla dimensione economica dello sport ed alla conseguente fondamentale necessità di poter distinguere chiaramente le regole economiche dalle regole puramente sportive, ogni (legittima) aspirazione di una sistematizzazione della materia si scontra inevitabilmente con il fatto che gli organi giurisdizionali dell'Unione europea possono intervenire soltanto se richiesto, e procedono necessariamente sulla base di un approccio caso per caso. Sotto tale profilo le due più recenti pronunce della Corte di giustizia esemplificano chiaramente i limiti e le criticità dell'approccio casistico. In base alla sentenza *Meca-Medina*, infatti, una regola sul *doping*, vale a dire la quintessenza di una regola (avente finalità) esclusivamente sportiva può essere scrutinata sotto il profilo delle norme europee sulla concorrenza, ma non di quelle sulla libera circolazione. Sennonché, da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, si dovrebbe ritenere che se una regola è sportiva, tale regola deve essere sottratta a "tutto" il diritto dell'Unione europea, non soltanto ad una "parte" di esso, altrimenti non è una regola sportiva. In base alla sentenza *Olympique Lyonnais*, per contro, la necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti è stato riconosciuto un obiettivo legittimo di interesse generale

tale da giustificare una restrizione al generale principio della libera circolazione dei calciatori, con la conseguenza che nel caso in cui l'atleta decida di stipulare il primo contratto da professionista con una società diversa da quello che l'ha formato solo la previsione dell'obbligo di corrispondere una somma di denaro in grado di indennizzare la società di provenienza in misura proporzionata rispetto ai costi di formazione effettivamente sostenuti può essere ritenuta compatibile con il diritto europeo. Per quanto condivisibile, il principio di diritto enunciato dalla Corte di giustizia non chiarisce (e non poteva neppure chiarire viste le domande pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio) né quali siano i costi di formazione e come determinarli, né se l'indennità spetti a tutte le società che hanno formato l'atleta oppure soltanto all'ultima società.

E' in questo quadro politico-legislativo che si inserisce la recente comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport". Tale comunicazione costituisce il primo documento politico pubblicato dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e rappresenta il frutto di lunghe consultazioni (con gli Stati membri e con il settore c.d. non governativo dello sport) che la Commissione, all'indomani della pubblicazione del Libro Bianco, ha avviato «al fine di individuare le questioni chiave da affrontare a livello di UE» sul presupposto che l'azione dell'Unione europea «può apportare un considerevole valore aggiunto in una serie di ambiti». In particolare, la Commissione sottolinea che: *a)*, in linea con la natura della competenza riconosciuta dall'art 6 TFUE in materia di sport, l'azione dell'UE è finalizzata a sostenere le azioni degli Stati membri e ad integrarle ove opportuno per affrontare sfide quali la violenza e l'intolleranza legate agli eventi sportivi; *b)* l'azione dell'UE può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali dello sport europeo, ad esempio adottando un approccio coordinato al problema del doping, delle frodi e delle partite truccate o alle attività degli agenti sportivi; *c)* l'azione dell'Unione europea può servire da piattaforma di scambio e di dialogo tra le parti interessate del settore dello sport, diffondendo buone pratiche e promuovendo lo sviluppo di reti europee nel campo dello sport.